

Unioncamere
Emilia-Romagna



**Accordo Quadro per la fornitura di servizi
accessori di orientamento alle imprese utenti
dell'applicazione Food Label Check per la
compilazione di bozze di etichette alimentari**

Tra

Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna, con sede in 40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 62, codice fiscale 80062830379 partita iva 02294450370, rappresentata dal Dr. Alberto Zambianchi, nato a Forlì (FC), il 18 agosto 1951, nella sua qualità di Presidente - di qui in seguito denominata "UCER"

e

Fondazione di Ricerca Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari, con sede in 43121 Parma, Viale Faustino Tanara, 31/A, codice fiscale e partita IVA 00166540344, rappresentata dal dott. Andrea Zanlari, nato a Parma il 29 novembre 1951, nella sua qualità di Presidente - di qui in seguito denominata "SSICA"

premessi che

- 1.1' Istituto per la Promozione dello Sviluppo Economico - IPSE, Azienda Speciale della Camera di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bolzano ha realizzato "Foodlabelcheck", un prodotto composto dall'applicazione web denominata FLC, reperibile sul sito www.foodlabelcheck.eu e dalla banca dati FLC, di seguito "FLC", per supportare le imprese della filiera agroalimentare nell'ottemperare al

Handwritten signature

regolamento 1169/2011 e informare i consumatori sui prodotti alimentari;

- 2.1'IPSE è disponibile a fornire il servizio base di accesso all'applicazione FLC ed alla banca dati FLC anche alle imprese agroalimentari delle altre Province italiane tramite gli enti partner del sistema camerale territorialmente competenti (Camere di commercio, loro Aziende speciali, Unioni Regionali) e ha stipulato un accordo con l'UCER per il diritto all'utilizzo dell'applicazione FLC e della banca dati FLC e la messa a disposizione di tale servizio base alle imprese dell'Emilia - Romagna;
3. la Banca dati FLC è costituita sia dai dati acquistati dall'IPSE come "Bundeslebensmittelschlüssel" ("banca dati BLS"), in base al contratto di licenza stipulato con il Max-Rubner-Institut, Karlsruhe (Germania), sia dai dati inseriti, a seguito di apposito accreditamento, da Esperti abilitati;
4. Il servizio base di accesso delle imprese a FLC dovrà comunque essere accompagnato, per essere efficace ed esauriente, dalla disponibilità di servizi accessori di orientamento svolti da uno o più Esperti:
 - in possesso della necessaria competenza tecnico-alimentare (servizio tecnologico - alimentare);
 - in possesso della necessaria competenza giuridico-alimentare (servizio di etichettatura);
5. UCER e IPSE hanno attivato una procedura pubblica di selezione dei suddetti Esperti ed hanno individuato i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento;
6. tutto quanto premesso, le parti sopraddette concordano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo Quadro si intende per:

"FLC" o "Foodlabelcheck": prodotto composto dall'applicazione web FLC reperibile sul sito www.foodlabelcheck.eu e dalla banca dati FLC; FLC è uno strumento per la creazione immediata di bozze di etichette per prodotti alimentari solidi, trasformati, al quale gli utenti registrati potranno accedere;

"Banca dati FLC": banca data costituita sia dai dati acquistati dall'IPSE come "Bundeslebensmittelschlüssel" ("banca dati BLS"), in base a contratto di licenza stipulato con il Max-Rubner-Institut, Karlsruhe (Germania), nonché dai dati inseriti dagli Esperti abilitati;

"Utente": l'impresa che si registra sulla pagina principale di FLC con il proprio nome, la propria e-mail e con la partita iva della propria impresa, gli altri eventuali dati richiesti;

"Servizio base": possibilità di accesso alla piattaforma FLC per l'arco temporale di un anno;

"Servizi accessori": il servizio di etichettatura per ottenere le corrette informazioni in ambito giuridico-alimentare e il servizio di tecnologia alimentare quando si rende necessario l'inserimento di ulteriori ingredienti o semilavorati non presenti in banca dati;

"Esperto": laboratorio o soggetti terzi esperti nel settore, individuati da UCER e da IPSE e accreditati per lo svolgimento dei servizi accessori di orientamento agli Utenti di FLC;

"Fornitore di dati": "Fornitore dei dati": chi fornisce i dati nutrizionali di ingredienti o semilavorati da inserire nella banca dati FLC.

Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Con il presente Accordo Quadro UCER, verificato, nell'ambito della procedura di cui al punto 5 delle premesse, il possesso dei requisiti generali e specifici, individua SSICA quale Esperto accreditato della banca dati FLC e dei servizi accessori di orientamento da fornire su esplicita richiesta degli Utenti di FLC del territorio della regione Emilia - Romagna.

Il servizio tecnologico-alimentare è finalizzato all'immissione nella banca dati FLC delle schede tecniche con i dati nutrizionali di nuovi ingredienti o semilavorati.

Il servizio di etichettatura è finalizzato alla consulenza sugli aspetti normativi e giuridici inerenti l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 4 - Impegni di UCER

Con l'accREDITAMENTO UCER concede a SSICA, per la fornitura agli Utenti dei servizi di cui al precedente Articolo 3, la possibilità di registrarsi sulla banca dati FLC in qualità di Esperto e di usufruire di tutte le funzionalità previste al fine della gestione dei dati relativi alla denominazione di vendita e ai valori nutrizionali di ingredienti e semilavorati.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento del servizio

Ogni Utente interessato ad utilizzare l'applicazione FLC stipulerà un contratto con UCER di durata annuale ai fini della registrazione e dell'accesso al servizio base.

A seguito del completamento della procedura di registrazione ad FLC, all'Utente registrato verranno indicati anche gli Esperti accreditati, i costi da

ciascuno di essi praticati ed i referenti ai quali rivolgersi per attivare i servizi accessori di orientamento.

Per usufruire, in particolare, del servizio tecnologico - alimentare, qualora un ingrediente o un semilavorato della ricetta dell'Utente non sia presente nella banca dati FLC, l'Utente stesso sceglierà l'Esperto che riterrà più rispondente alle proprie esigenze e farà richiesta del servizio tecnologico - alimentare mettendo a disposizione, anche attraverso un Fornitore di Dati, le informazioni necessarie per l'elaborazione dei dati nutrizionali di nuovi ingredienti o semilavorati da inserire della banca dati FLC ai fini dell'estrazione della bozza di etichetta del prodotto del quale deve essere completata la ricetta ai sensi di legge.

A seguito della richiesta l'Esperto visiona i documenti presentati e informa l'Utente dei tempi necessari per l'inserimento degli ingredienti o dei semilavorati mancanti.

Successivamente l'Esperto valuterà la correttezza e l'affidabilità dei dati comunicati.

Sulla base di tale valutazione UCER, anche d'intesa con l'Esperto, potrà rifiutare la pubblicazione dei dati senza dover fornire una motivazione al riguardo e non assume alcuna garanzia in ordine alla tempestività dell'inserimento di tali dati nutrizionali nella banca dati.

Nel caso in cui risultasse necessaria una apposita analisi di laboratorio degli ingredienti o semilavorati, l'Esperto concorderà con l'Utente le modalità con le quali procedere.

L'eventuale costo dell'analisi sarà comunque a carico dell'Utente.

I risultati così ottenuti saranno poi comunicati dall'Utente all'Esperto ai fini della definitiva elaborazione e dell'inserimento nella banca dati FLC.



Articolo 6 - Referenti

SSICA, ai fini del corretto svolgimento dei suddetti servizi e delle attività di supporto al progetto indicate nei successivi Articoli 7 e 8 (gruppi di lavoro, eventi e workshop), si impegna ad indicare ad UCER, entro 10 giorni dalla stipula del presente Accordo, il nominativo del referente o dei referenti che fungerà/anno anche da interfaccia tra le Parti per la risoluzione di qualsiasi problema inerente l'oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 7 - Gruppi di lavoro

SSICA si impegna a partecipare, con i referenti di cui al precedente Articolo 6, agli incontri di un gruppo di lavoro, denominato Comitato tecnico e coordinato da IPSE, formato oltre che dai referenti di SSICA, da un rappresentante di UCER e da esperti in materia informatica, per garantire il corretto funzionamento di FLC in tutte le sue componenti e per provvedere tempestivamente ad eliminare eventuali inconvenienti che si manifestassero sull'efficienza e funzionalità della Banca Dati FLC.

I referenti di SSICA potranno essere invitati agli incontri di un secondo gruppo di lavoro formato dai Segretari Generali delle Camere di commercio dell'Emilia - Romagna coinvolte nel progetto, cui è affidato il compito di curare la gestione e l'efficiente funzionamento del servizio FLC per le imprese dell'Emilia - Romagna.

Articolo 8 - Eventi e workshop promozionali

SSICA si impegna a partecipare con i propri referenti presso le sedi territoriali delle Camere di commercio della regione ad eventi e workshop destinati alle associazioni di categoria e alle imprese per promuovere l'utilizzo di FLC ed illustrare il contenuto dei servizi di orientamento.

6




Articolo 9 - Impegni delle parti

UCER e SSICA si impegnano a non estrarre/scaricare in parti o totalmente la banca dati FLC e la banca dati BLS.

SSICA si impegna a comunicare all'UCER tempestivamente eventuali disfunzioni o problematiche dell'applicazione che dovessero emergere nello svolgimento dei servizi di sua competenza.

E' esclusa qualsiasi responsabilità delle parti, qualora per cause di forza maggiore o per evento fortuito, FLC andasse fuori servizio o temporaneamente non funzionasse correttamente.

Gli interventi per garantire il funzionamento e la manutenzione dell'applicazione, nonché l'implementazione delle modifiche normativa che risultassero rilevanti saranno discussi e concordati tra tutti i soggetti partecipanti ai lavori del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 7.

Le parti dichiarano di essere consapevoli dell'attuale assetto operativo del servizio FLC, avendo conoscenza delle sue potenzialità ma anche dei suoi limiti attuali, dovuti al fatto che i contenuti sono collegati a banche dati sulle quali non è possibile esercitare un controllo globale.

Articolo 10 - Condizioni economiche

Le condizioni economiche inerenti le attività previste dal presente Accordo Quadro sono le seguenti:

- a) per il servizio tecnologico - alimentare, di cui al precedente Articolo 3, SSICA applicherà la tariffa di Euro 150,00 + IVA per un pacchetto di 5 schede di nuovi ingredienti o semilavorati da inserire nella banca dati FLC;
- b) per il servizio etichettatura, di cui al precedente Articolo 3, finalizzato alla redazione di pareri inerenti l'interpretazione delle disposizioni in

fler

102

materia di etichettatura alimentare, SSICA applicherà la tariffa di euro 80,00 + IVA all'ora;

c) a fronte degli impegni assunti da UCER di cui al precedente Articolo 4, SSICA si impegna a versare ad UCER stessa, a titolo di canone di concessione, la somma di euro 50,00 + IVA per ogni pacchetto di 5 schede di nuovi ingredienti o semilavorati di cui alla lettera a) del presente Articolo.

La somma di cui alla precedente lettera c) sarà versata in due tranches sulla base di rendicontazioni semestrali presentate da SSICA entro il 15 luglio per il primo semestre ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre di ciascun anno.

Alle rendicontazioni dovranno essere allegare copie delle schede tecniche e file excel contenenti i dati inseriti in FLC.

UCER si riserva, attraverso le funzionalità dell'applicazione FLC, le opportune verifiche sulla correttezza dei dati contenuti nelle rendicontazioni.

Art. 11 - Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha validità dalla data di stipula sino al 31.12.2019, con piena facoltà di recesso per le parti a far data dal 31.12.2017, previa comunicazione a mezzo PEC da inviarsi almeno 90 giorni prima di tale data.

In deroga a quanto sopra previsto la validità del presente Accordo Quadro cessa automaticamente qualora IPSE decidesse di recedere dalla Convenzione con UCER per l'utilizzo dell'applicazione FLC e UCER non sia più abilitata ad accedere al servizio FLC.

UCER potrà invece usare liberamente i dati inseriti dagli Utenti dell'Emilia - Romagna.

Acce
[Signature]

Articolo 12 - Proprietà e titolarità

Le Parti prendono atto che tutti i contenuti, le informazioni e i dati inseriti dagli utenti relativi agli ingredienti e semilavorati nella Banca dati FLC, che non siano licenze commerciali concesse da terzi, sono di proprietà esclusiva dell'IPSE, oltre che pro quota di UCER, nella sua qualità di partner, relativamente a quanto inserito da SSICA e dagli altri Esperti selezionati da UCER. I dati suindicati sono resi disponibili a tutti gli Utenti, esclusivamente tramite le funzionalità del servizio FLC.

L'IPSE è e rimane titolare esclusivo dell'applicazione FLC e del relativo codice sorgente.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della Convenzione stipulata da IPSE e UCER, quest'ultima assume la qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. SSICA opererà in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

Quanto precedentemente specificato è valido per l'ambito del trattamento conferito, che consiste nell'accesso al portale FLC con conseguente cognizione ed utilizzo per finalità istituzionali, statistiche e di sviluppo del servizio, dei dati personali delle imprese, dei professionisti e delle istituzioni, sul territorio di propria competenza, che hanno usufruito del servizio.

UCER si impegna a rispettare tutte le disposizioni dettate in tema di trattamento dei dati, con particolare attenzione alle misure di sicurezza volte a prevenire la perdita o il danneggiamento degli stessi.

Articolo 14 - Obbligo di riservatezza

SSICA si impegna a non divulgare a terzi le informazioni relative all'organizzazione e al patrimonio informativo del servizio FLC.



fly

[Handwritten signature]

SSICA si impegna altresì ad assicurare che i propri dipendenti, collaboratori o terzi coinvolti nel servizio FLC, non divulgano a terzi informazioni su FLC.

In particolare SSICA garantisce la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute dall'Utente che si sarà ad essa rivolto ai fini della banca dati FLC dei dati nutrizionali di nuovi ingredienti e semilavorati.

SSICA garantisce che qualunque informazione di cui verrà a conoscenza, con la mera eccezione di quelle per le quali possa dimostrare essere generalmente reperibili dal pubblico, saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate.

L'obbligo di riservatezza vige per tutta la durata del presente contratto nonché illimitatamente anche dopo la scadenza del presente contratto.

Al fine del raggiungimento degli impegni previsti nel presente articolo, UCER e SSICA, con la diligenza del buon padre di famiglia, concordano l'utilizzo delle più efficaci tecniche di protezione.

Articolo 15 - Responsabilità

SSICA si assume ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare agli Utenti dalle sue azioni od attività nello svolgimento dei servizi di cui all'Articolo 3.

Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le parti convengono che, in caso di inadempimento dell'obbligazione prevista dall'art. 10 (Condizioni economiche) lettere a), b) e c) o dall'art. 14 (Obbligo di riservatezza), l'Accordo Quadro si intende automaticamente risolto di diritto, previa comunicazione da inviarsi alla parte inadempiente da UCER (clausola

risolutiva espressa). UCER si riserva in ogni caso di chiedere il risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento dell'altra parte.

Il presente Accordo Quadro deve intendersi automaticamente risolto anche nei casi nei quali è prevista l'automatica risoluzione della convenzione tra IPSE e UCER e a quest'ultima non sia più consentito l'accesso a FLC.

Articolo 17 - Risoluzione delle controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro, sarà sottoposta a previo tentativo di mediazione, secondo il regolamento del servizio di mediazione della Camera di Commercio di Bologna

Le parti contraenti firmatarie



Staz. Sperimentale per l'Industria
delle Cons. Aliment. - PARMA

PRESIDENTE

Dr. Andrea Zanlari

Presidente SSICA

Il Presidente

Dr. Alberto Zambianchi

Dr. Alberto Zambianchi

Presidente

Unioncamere Emilia-Romagna

Data,

16/1/2017

Il presente Accordo Quadro è stato approvato in data 16/1/2017 in n. 2 (due) esemplari.